



Strasburgo, 12.6.2018
COM(2018) 471 final

2018/0248 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

{SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Durante gli intensi flussi migratori del 2015-2016, il sostegno finanziario e tecnico fornito dall'UE agli Stati membri ha contribuito a una migliore gestione delle sfide nei settori dell'asilo, della migrazione e delle frontiere esterne. Il ruolo del bilancio dell'Unione è stato infatti cruciale per sostenere la gestione dei richiedenti asilo e dei migranti, sviluppare capacità di ricerca e soccorso per salvare la vita a coloro che tentano di raggiungere l'Europa, gestire efficacemente i rimpatri e svolgere altre azioni che necessitano di una risposta coordinata nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione.

Il bilancio dell'UE è inoltre essenziale per finanziare misure comuni per il controllo e la sorveglianza efficaci delle frontiere esterne dell'Unione, che compensino l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne. Ad esempio, la gestione delle frontiere esterne dell'Unione ha segnato un passo avanti decisivo con l'istituzione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot) e con il notevole potenziamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tali sviluppi sono pienamente sostenuti dal bilancio dell'UE.

Nell'ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e a ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti disponibili dell'Unione e degli Stati membri.

In tale contesto, nella proposta del 2 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 la Commissione ha proposto di rafforzare decisamente la dotazione complessiva del bilancio dell'Unione per la gestione della migrazione e delle frontiere esterne, aumentandola di oltre 2,6 volte, anche grazie alla crescita dei finanziamenti assegnati alle agenzie decentrate competenti in questo settore. La presente proposta non riguarda di per sé i finanziamenti assegnati alle agenzie e disciplina soltanto il Fondo Asilo e migrazione, che sosterrà una gestione efficace della migrazione da parte degli Stati membri con una dotazione di 10 415 000 000 EUR (a prezzi correnti).

L'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce esplicitamente che le politiche comuni in materia di asilo, migrazione e frontiere esterne sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. I finanziamenti dell'UE offrono i mezzi finanziari concreti per mettere in pratica questi principi gemelli.

Il Fondo contribuirà a una politica migratoria dell'UE che sia solida, realistica ed equa: una politica che riconosca le esigenze delle società di accoglienza e dei cittadini dell'UE e collabori strettamente con partner di tutto il mondo. Grazie al Fondo l'UE continuerà a onorare i suoi obblighi nei confronti di coloro che necessitano di protezione internazionale, agevolerà il rimpatrio di coloro che non hanno diritto a soggiornare nell'UE e favorirà soluzioni che sostituiscano ai flussi migratori irregolari e incontrollati percorsi sicuri e ben gestiti. Dobbiamo considerare le cause profonde della migrazione irregolare, quali il sottosviluppo, gli sviluppi demografici, la mancanza di opportunità, i cambiamenti climatici e le ineguaglianze. Solo una gestione globale della migrazione, basata sui principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, produrrà risultati durevoli. Un'adeguata distribuzione delle risorse finanziarie dell'UE è necessaria affinché gli Stati membri più

colpiti dalle attuali sfide dispongano di capacità sufficienti per affrontarle, nell'interesse dell'intera Unione. In questo contesto la proposta della Commissione tiene conto dell'attività in corso per riformare il sistema europeo comune di asilo e dell'attuale stato dei negoziati sul regolamento Dublino e sul quadro dell'Unione per il reinsediamento: potrebbe risultare necessario adeguare alcuni dei suoi elementi per rispecchiare i risultati di tali processi.

Il successo della gestione della migrazione da parte dell'UE si basa anche su politiche di integrazione efficaci. A questo scopo i fondi della politica di coesione, in particolare il FES+, forniranno sostegno per agevolare l'integrazione a medio e lungo termine dei cittadini di paesi terzi dopo la fase iniziale di accoglienza, ivi compresa l'integrazione nel mercato del lavoro. Per completare queste misure il Fondo sosterrà le azioni dei governi nazionali, delle autorità locali e regionali e della società civile volte a promuovere l'integrazione a breve termine dei cittadini di paesi terzi nelle comunità che li accolgono, e a sviluppare la fiducia reciproca. La presente proposta finanziaria misura per l'accoglienza e l'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, misure generalmente attuate nella prima fase dell'integrazione, nel periodo successivo all'arrivo sul territorio dell'Unione. Aiuterà inoltre gli Stati membri a elaborare misure orizzontali quali lo sviluppo di capacità, scambi con la società di accoglienza, campagne di sensibilizzazione o cooperazione e apprendimento reciproco tra Stati membri sull'integrazione di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio dell'UE.

Il Fondo contribuirà inoltre finanziariamente a un'efficace politica di rimpatrio, aspetto fondamentale di un sistema migratorio ben gestito all'interno dell'Unione, nonché necessario complemento a una politica credibile in materia di migrazione legale e asilo e strumento importante nella lotta contro la migrazione irregolare.

Il Fondo sosterrà e incoraggerà gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, con un sistema di rimpatrio più rapido associato al rispetto di procedure e norme che consentono all'Europa di garantire un trattamento umano e dignitoso dei rimpatriati e un uso proporzionato delle misure coercitive, nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo favorirà un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri e la cooperazione con i paesi terzi affinché rispettino i loro obblighi, offrendo misure di sostegno quali lo sviluppo delle capacità di gestione dei rimpatri, campagne di informazione e sensibilizzazione e sostegno a misure di reintegrazione.

Pur continuando a sopperire alle necessità costanti nei settori dell'asilo, dell'integrazione e del rimpatrio, il Fondo adeguerà il suo campo di applicazione per sostenere gli sviluppi e i mandati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. Il Fondo sarà in grado di sostenere azioni dotate di una dimensione esterna, complementari alle azioni sostenute dai pertinenti strumenti esterni.

La presente proposta mira innanzitutto a rendere più flessibile la gestione del Fondo rispetto all'attuale periodo di programmazione, ma anche a fornire i mezzi necessari affinché i finanziamenti siano indirizzati verso le priorità e le azioni dell'UE con un significativo valore

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

aggiunto per l'Unione. Per affrontare le nuove sfide e le nuove priorità sono necessari nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti per i regimi di gestione concorrente, diretta e indiretta.

La chiave per la distribuzione dei finanziamenti sarà la flessibilità nel determinare la giusta modalità di erogazione e i temi ai quali occorre destinare le risorse, mantenendo al tempo stesso una massa critica di finanziamenti iniziali per gli investimenti strutturali e per i grandi investimenti pluriennali di cui hanno bisogno gli Stati membri per sviluppare i loro sistemi di migrazione. L'assegnazione dei finanziamenti terrà pienamente conto anche della necessità, per gli Stati membri, di rispettare pienamente l'*acquis* dell'Unione e di concentrare gli investimenti sulle priorità essenziali dell'UE.

L'assegnazione dei finanziamenti ai programmi degli Stati membri sarà composta di un importo fisso di 5 000 000 EUR e un importo assegnato sulla base di un criterio di ripartizione che rispecchierà le esigenze e le pressioni subite dai vari Stati membri nei tre settori principali contemplati dal Fondo: asilo, migrazione legale e integrazione, e lotta contro la migrazione irregolare, compreso il rimpatrio.

Il criterio di ripartizione terrà conto dei vari "flussi" e "presenze" nell'ambito delle categorie e rispecchierà le situazioni specifiche degli Stati membri, di cui alcuni potrebbero essere sottoposti a pressioni più forti in materia di rimpatrio, altri nel settore dell'integrazione, e le diverse incidenze nelle diverse fasi di accoglienza dei cittadini di paesi terzi. Si propone una ponderazione del 30% nel settore dell'asilo, del 30% nel settore della migrazione legale e dell'integrazione, e del 40% nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio. In tale contesto, nel settore dell'asilo si propone di attribuire una ponderazione del 60% al numero delle domande di asilo presentate per la prima volta, del 30% al numero di persone che hanno ottenuto lo status di protezione internazionale in uno Stato membro e del 10% al numero di persone reinsediate. Nel settore dell'integrazione, si attribuisce una ponderazione del 60% al numero di permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta e del 40% al numero totale di cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro in un determinato anno. Il criterio della lotta contro la migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, tiene conto del numero di ordini di lasciare il territorio (50%) e degli effettivi rimpatri (50%), prendendo così in considerazione la situazione specifica di un dato Stato membro.

Ai programmi degli Stati membri sarà assegnato il 60% della dotazione finanziaria totale del Fondo. Si propone di assegnare agli Stati membri il 50% della dotazione finanziaria all'inizio del periodo di programmazione, conservando la possibilità di integrare periodicamente la dotazione. Si prevede inoltre di versare un supplemento fisso del 10% della dotazione finanziaria a metà percorso (adeguamento tecnico del criterio di ripartizione in funzione della performance finanziaria: uno Stato membro dovrebbe aver presentato richieste di pagamento corrispondenti almeno al 10% dell'importo iniziale degli stanziamenti di pagamento).

Il 40% rimanente della dotazione finanziaria complessiva dovrebbe essere gestito tramite uno strumento tematico, che finanzierà periodicamente una serie di priorità definite nelle decisioni di finanziamento della Commissione. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione del Fondo permettendo di erogare finanziamenti per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e per le seguenti componenti:

- sostegno ad azioni specifiche, con cui si assegnano finanziamenti aggiuntivi ad azioni determinate che presentano un elevato valore aggiunto dell'UE, tramite i programmi degli Stati membri; in tale contesto sarà oggetto di attenzione specifica la promozione di rimpatri efficaci;

- sostegno ad azioni dell'Unione, con gestione diretta e indiretta;
- sostegno al reinsediamento e agli sforzi di solidarietà e di responsabilità tra gli Stati membri;
- assistenza emergenziale; e
- sostegno alla rete europea sulle migrazioni.

Le azioni nell'ambito dello strumento tematico sarebbero programmate mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali adottati con decisioni di esecuzione della Commissione. Lo strumento permetterà di affrontare nuove priorità o intraprendere azioni urgenti tramite la modalità di erogazione più adatta all'obiettivo strategico.

È inoltre ulteriormente semplificata l'attuazione della gestione del Fondo, in particolare garantendo un approccio coerente con le norme applicabili alla gestione di altri fondi dell'Unione ("corpus unico di norme"), fornendo orientamenti migliori sui sistemi di gestione e di controllo e sugli obblighi in materia di audit, e garantendo che le norme di ammissibilità nell'ambito della gestione concorrente sfruttino tutte le opzioni semplificate in materia di costi.

È infine importante massimizzare il valore aggiunto dell'UE nel settore della gestione della migrazione e attuare un quadro di sorveglianza e valutazione migliore in modo da rafforzare una gestione dei fondi basata sulla performance. Al fine di promuovere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, e di conseguire l'obiettivo di una politica comune sostenibile dell'Unione in materia di asilo e migrazione, occorre istituire un Fondo Asilo e migrazione (AMF) per dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate.

La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è presentata per un'Unione di 27 Stati membri, tenuto conto della notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento istituisce il Fondo Asilo e migrazione, che si basa sugli investimenti effettuati e sui risultati conseguiti grazie ai fondi che lo hanno preceduto: il Fondo europeo per i rifugiati (ERF)², il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (EIF)³ e il

² Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2009/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

³ Decisione n. 2007/435/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Fondo europeo per i rimpatri (RF)⁴, nel periodo 2007-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) istituito con regolamento (UE) n. 516/2014⁵, nel periodo 2014-2020.

Il Fondo continuerà a sostenere le politiche generali dell'UE nel settore della migrazione, dell'integrazione e del rimpatrio: rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo (compresa la sua dimensione esterna), favorire la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo, sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e lo sviluppo di strategie proattive in materia di immigrazione che rispettino il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi, rafforzare le capacità degli Stati membri e promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci e lo sviluppo dei partenariati e della cooperazione con i paesi terzi.

Tuttavia, per intensificare la politica dell'UE sulla migrazione è necessario ricorrere all'intera gamma degli strumenti disponibili. Sotto questo profilo, l'operato degli Stati membri sostenuto dal Fondo sarà più efficace se sarà completato e corroborato dalle attività corrispondenti delle agenzie dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che svolgeranno un ruolo cruciale nell'identificare le vulnerabilità e nell'aiutare gli Stati membri ad affrontarle anche mediante operazioni congiunte, formazione e impiego di esperti.

Il Fondo opererà in piena complementarità con tali agenzie, per le quali è proposto un significativo rafforzamento nel prossimo periodo. Nella comunicazione dal titolo *Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende*, la Commissione propone di assegnare un importo di 865 000 000 EUR (a prezzi correnti) alle agenzie dell'Unione che operano nel settore della migrazione⁶. Il presente regolamento non riguarda i finanziamenti per queste agenzie, che sono determinati nella regolare procedura di bilancio annuale. La Commissione propone inoltre di assegnare un importo di 12 013 000 000 (a prezzi correnti) per sostenere un considerevole potenziamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, rendendola pienamente operativa con un corpo permanente di circa 10 000 guardie di frontiera⁷, e il funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La politica migratoria dell'Unione, e per estensione il Fondo Asilo e migrazione, si basano sulle **sinergie** e sulla coerenza con politiche pertinenti dell'UE quali la gestione delle frontiere, la sicurezza interna, l'inclusione sociale e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e le politiche esterne dell'Unione a sostegno dei paesi terzi.

La varietà degli elementi che compongono la gestione della migrazione richiede un approccio coordinato tra una serie di strumenti di finanziamento dell'Unione che sostengono l'attuazione degli aspetti esterni e interni della politica dell'Unione. Gli strumenti esterni

⁴ Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

⁵ Regolamento (UE) 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

⁶ COM(2018) 321 final.

⁷ Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - *Quadro finanziario pluriennale 2021-2027* (COM(2018) 321 del 2.5.2018).

dell'Unione hanno un ruolo cruciale nell'affrontare le cause profonde della migrazione, nel garantire l'accesso alla protezione internazionale, nel rafforzare la gestione delle frontiere e proseguire gli sforzi nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nel sostenere l'attuazione delle misure di rimpatrio e la gestione della politica dell'Unione in materia di migrazione legale. Pertanto la migrazione sarà un settore prioritario nelle proposte relative agli strumenti esterni dell'Unione. È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione.

D'altra parte il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo Plus (FES+) comprendono importanti disposizioni a favore dell'integrazione di cittadini di paesi terzi, mentre questo Fondo si concentrerà piuttosto su misure di integrazione precoce. Anche altri programmi quali il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed Erasmus+ rafforzeranno le misure a favore di migranti e rifugiati. Tutti questi strumenti dovranno operare coerentemente per aumentare al massimo l'incidenza del loro sostegno.

Saranno inoltre assicurate sinergie con il Fondo Giustizia, diritti e valori, che contribuisce alle priorità e agli obiettivi attinenti a una migliore gestione della migrazione, alla promozione dell'inclusione e alla lotta contro la tratta di esseri umani. Saranno infine perseguite la coerenza e le sinergie con lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e con il Fondo Sicurezza interna, oltre che con i fondi di cui sopra.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recita: "L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima".

La base giuridica per la proposta azione dell'Unione figura nell'elenco delle misure di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tra cui la politica comune dei visti, i controlli sulle persone alle frontiere esterne, le misure per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e la lotta contro la tratta di esseri umani.

Occorre considerare inoltre l'articolo 80 del TFUE, in virtù del quale le politiche dell'Unione di cui alla parte terza, titolo V, capo 2, del TFUE e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Inoltre la Commissione ha adottato il 29 maggio 2018 una proposta di regolamento recante le disposizioni comuni⁸ per migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno nell'ambito della gestione concorrente, allo scopo principale di semplificare l'attuazione delle politiche. La parte dell'AMF in gestione concorrente è coperta da tali disposizioni comuni.

Poiché i diversi fondi in gestione concorrente perseguono obiettivi complementari e condividono la stessa modalità di gestione, il regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce una serie di principi generali, quali il partenariato. Detto regolamento contiene inoltre elementi comuni di pianificazione strategica e programmazione, tra cui disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e stabilisce un approccio comune all'orientamento basato sulla performance dei fondi. Include pertanto le condizioni abilitanti e le disposizioni relative alla sorveglianza, alle relazioni e alla valutazione. Sono altresì stabilite disposizioni comuni relative alle norme di ammissibilità, alla gestione finanziaria e alle modalità di gestione e di controllo.

Il Fondo sarà aperto ai paesi terzi alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, che specificherà i contributi che il paese deve versare, i benefici che ottiene e le condizioni della partecipazione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La gestione dei flussi migratori presenta sfide di natura sempre più transnazionale e di proporzioni tali che non possono essere affrontate dai soli Stati membri. Dato che per gestire la migrazione gli Stati membri hanno bisogno di risorse e capacità ingenti e che occorre garantire un approccio globale basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà, sulla ripartizione delle responsabilità, sulla cooperazione e sul coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, l'intervento dell'Unione in questo settore e la mobilitazione del bilancio dell'UE offrono un evidente valore aggiunto.

In tale contesto, il Fondo Asilo e migrazione aumenterà il valore aggiunto: permetterà di usare in modo più efficace i fondi pubblici rafforzando il sistema europeo comune di asilo grazie all'istituzione di norme e procedure comuni, svilupperà le capacità degli Stati membri di accogliere persone che necessitano di protezione internazionale, promuoverà l'uso di percorsi legali per i migranti, assicurerà la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale, sosterrà l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'UE e ridurrà gli incentivi alla migrazione irregolare grazie a una politica sostenibile in materia di rimpatrio e riammissione.

Per quanto riguarda la dimensione esterna degli affari interni, i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica migratoria dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi e a esprimere solidarietà con i paesi terzi sottoposti a pressioni migratorie mediante iniziative di reinsediamento. È chiaro che l'adozione di misure e la condivisione di risorse a livello dell'UE aumenterà notevolmente l'effetto moltiplicatore di cui l'UE ha bisogno per convincere i paesi terzi a impegnarsi con essa su questioni migratorie che sono prima di tutto nell'interesse dell'Unione e degli Stati membri.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte dei finanziamenti sarà attuata secondo il principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri, riconoscendo pienamente, d'altra parte, che gli interventi

⁸ Regolamento (UE) .../...

dovrebbero essere eseguiti al livello appropriato e che il ruolo dell'Unione dovrebbe limitarsi a quanto necessario.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità e rientra nel settore di intervento relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale definito al titolo V del TFUE. Gli obiettivi e i corrispondenti livelli di finanziamento sono proporzionati a quanto lo strumento intende conseguire. Le azioni previste dalla presente proposta riguardano la dimensione europea dell'asilo e dell'immigrazione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta tiene conto dei risultati della valutazione dei precedenti strumenti di finanziamento. Si basa sulla valutazione ex post del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per l'integrazione e del Fondo europeo per i rimpatri⁹ e sulla valutazione intermedia dell'AMIF (periodo di programmazione 2014-2020). Per quanto riguarda i vari criteri di valutazione sono state espresse le seguenti constatazioni.

In termini di **efficacia**, l'AMIF ha svolto un ruolo importante nel migliorare i sistemi di asilo e nel rafforzare la capacità di accoglienza degli Stati membri. A causa della crisi migratoria, in molti paesi il settore dell'asilo è stato considerato prioritario. L'AMIF ha inoltre registrato progressi notevoli per quanto attiene ai più vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati, ai rifugiati e ai richiedenti asilo in regioni quali l'Africa settentrionale e il Corno d'Africa, il che ha aumentato la visibilità della sua dimensione esterna. Non vi sono tuttavia segni evidenti di un aumento della capacità di sviluppare, monitorare e valutare i sistemi di asilo e, malgrado il programma di reinsediamento dell'UE abbia registrato progressi, il contributo dell'AMIF alla creazione, allo sviluppo e all'attuazione dei programmi nazionali di reinsediamento è stato limitato.

L'AMIF ha conseguito notevoli progressi riguardo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, dando la priorità alle misure di integrazione principalmente a breve termine rispetto a quelle a lungo termine, mentre i progressi registrati finora in materia di migrazione legale sono limitati, probabilmente a causa di fattori legati al contesto. I risultati di tali misure non sono ancora visibili, dato che l'integrazione è un processo a lungo termine.

L'esigenza di elaborare strategie di rimpatrio eque, sostenibili ed efficaci si è rivelata un obiettivo di crescente importanza nella maggior parte degli Stati membri e, malgrado il tasso di rimpatri, tanto volontari che forzati, cresca costantemente con il sostegno del Fondo, i dati mostrano che l'AMIF ha contribuito solo in misura limitata all'efficace attuazione di strategie di rimpatrio.

⁹ Si tratta dei fondi che precedono il periodo di programmazione 2007-2013 dell'AMIF.

La solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sono state rafforzate soprattutto tramite l'assistenza emergenziale, i meccanismi di ricollocazione e i programmi di reinsediamento dell'UE. Dai dati disponibili si evince che, rispetto al meccanismo di ricollocazione, i programmi nazionali hanno fornito contributi aggiuntivi modesti sia al trasferimento dei richiedenti asilo sia a quello dei beneficiari di protezione internazionale.

L'AMIF ha fornito aiuti significativi agli Stati membri in situazioni di emergenza soprattutto grazie all'assistenza emergenziale, che è stata uno strumento essenziale per il rafforzamento della solidarietà. Ha facilitato una reazione rapida e mirata, in coordinamento e in sinergia con lo strumento per il sostegno di emergenza¹⁰.

Per quanto riguarda l'**efficienza**, nel complesso, entro i limiti dei dati disponibili, la valutazione ha indicato che i risultati del Fondo sono stati conseguiti a costi ragionevoli in termini di risorse umane e finanziarie. Anche se l'inizio dell'attuazione dei programmi nazionali è stato rimandato, l'attuazione complessiva del Fondo sembra essere ben avviata, grazie all'assistenza emergenziale che ha colmato il deficit di finanziamenti e ha provveduto alle esigenze immediate, con l'aiuto dall'approccio flessibile applicato alla sua gestione. Anche le misure di gestione e di controllo sono state adeguate ed efficaci, con meccanismi rigorosi per garantire la corretta attuazione del Fondo e la prevenzione di frodi e irregolarità.

In questa fase non risulta che vi sia stata una netta **riduzione degli oneri amministrativi**, anche se rispetto al passato l'AMIF ha introdotto una **semplificazione**. Sono state introdotte varie nuove procedure amministrative e gestionali, tenendo conto degli insegnamenti tratti dai precedenti fondi: fra l'altro sono stati adottati gli orientamenti e gli strumenti per legiferare meglio e sono stati raccolti indicatori per ottenere una misurazione più appropriata della performance.

Nel complesso, la maggior parte delle misure innovative (ad esempio le opzioni semplificate in materia di costi, la programmazione pluriennale) è considerata particolarmente utile dai beneficiari e sembra aver conseguito una semplificazione. Nonostante i miglioramenti in termini di semplificazione, le norme e le procedure nazionali che si applicano nell'ambito dei programmi nazionali sembrano comportare un onere amministrativo moderato o alto, che compromette l'efficienza.

Malgrado le difficoltà, l'AMIF mantiene un'elevata **rilevanza**, in quanto si è dimostrato abbastanza flessibile e ampio e di portata abbastanza vasta da rispondere a diverse esigenze, e i programmi nazionali sono conformi alle esigenze degli Stati membri. Tuttavia, l'evolvere delle esigenze affrontate dagli Stati membri durante il periodo di attuazione richiede una maggiore flessibilità nelle assegnazioni finanziarie. Le necessità variano ampiamente tra gli Stati membri e i diversi settori (asilo, integrazione e rimpatrio) e hanno registrato oscillazioni, ma un generale aumento, in termini di volumi e portata. In molti paesi il settore dell'asilo è stato considerato prioritario. A causa della crisi migratoria, la portata dell'AMIF è cambiata rispetto alle previsioni iniziali e il livello di finanziamento originario del Fondo si è dimostrato insufficiente.

Nelle fasi di formulazione, pianificazione e programmazione del Fondo sono state adottate misure volte a garantire la **coerenza**, la complementarità e l'allineamento con altri strumenti finanziari e altre strategie fondamentali dell'UE. Nella fase di attuazione, la Commissione ha

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione.

fatto in modo che i fondi dell'UE che avevano obiettivi analoghi fossero usati in maniera coordinata. A livello nazionale, la grande maggioranza degli Stati membri ha provveduto alla coerenza e alla complementarità istituendo meccanismi di coordinamento, per lo più comitati di sorveglianza a cui partecipavano diverse autorità coinvolte nell'attuazione dei fondi.

Sembra però opportuno migliorare la comunicazione relativa alla coerenza interna tra i diversi meccanismi di attuazione dell'AMIF, poiché alcuni beneficiari non sono risultati molto al corrente delle azioni e dei progetti sostenuti nel quadro dell'AMIF, specialmente per quanto riguarda le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale. Nonostante ciò non vi sono molte tracce di incoerenza, sovrapposizioni e duplicazioni, sia a livello interno che a livello esterno.

Nel complesso l'AMIF ha dimostrato un notevole **valore aggiunto dell'UE**, nonostante le sue dimensioni relativamente piccole rispetto alle sfide imposte dalla crisi vissuta in questo periodo. Il principale vantaggio a livello dell'UE deriva dalla dimensione transnazionale di alcune azioni (le azioni dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni) e dalla condivisione degli oneri a livello dell'UE, favorita specialmente dall'assistenza emergenziale e dal meccanismo di ricollocazione nell'ambito dei programmi nazionali: entrambi questi elementi dimostrano che è stato applicato il principio di solidarietà.

L'AMIF ha apportato un valore aggiunto dell'UE significativo in quanto:

- i) ha permesso una gestione efficace ed efficiente dei flussi migratori a livello dell'UE (effetti in termini di volume);
- ii) ha migliorato le procedure di gestione della migrazione e ha aumentato il know-how e le capacità (effetti in termini di procedura);
- iii) ha permesso agli Stati membri di raggiungere un maggior numero di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadini di paesi terzi (effetti in termini di portata); e
- iv) ha generato innovazioni a livello nazionale ed europeo con l'attuazione delle sue azioni (effetti in termini di ruolo).

La mancanza di finanziamenti AMIF avrebbe compromesso la qualità della risposta dell'UE alla crisi migratoria e la capacità degli Stati membri di cooperare e attuare soluzioni. Un'interruzione del sostegno avrebbe avuto probabilmente notevoli implicazioni negative e avrebbe ridotto la portata e la qualità delle azioni eseguite, ritardato l'attuazione o addirittura sospeso le azioni, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi di solidarietà, ripartizione delle responsabilità e fiducia reciproca.

La **sostenibilità** è stata oggetto di grande attenzione da parte dell'AMIF, grazie a meccanismi introdotti nelle fasi di programmazione e attuazione nella maggior parte degli strumenti, anche se è stata valutata con minore attenzione nell'ambito dell'assistenza emergenziale (per la natura stessa delle azioni in questione). Si potrebbe prestare più attenzione ai criteri di sostenibilità nella formulazione degli interventi dell'AMIF.

La sostenibilità degli effetti delle azioni (effetti che perdurano dopo la fine dell'intervento) e la sostenibilità finanziaria (azioni che potrebbero continuare dopo la fine del finanziamento AMIF) variano a seconda dei meccanismi di attuazione, degli Stati membri e degli obiettivi specifici, e dipendono dall'adozione di un approccio olistico. La sostenibilità degli effetti sui gruppi di riferimento varia probabilmente a seconda degli ambiti d'intervento: i risultati ottenuti nell'ambito dell'integrazione e dell'asilo sono destinati a durare se rispondono a necessità a lungo termine, mentre quelli nel settore del rimpatrio sono più sostenibili se basati su programmi di rimpatrio volontario e se accompagnati da sforzi per la reintegrazione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018 si sono svolte due consultazioni pubbliche aperte sui fondi dell'UE nel settore della migrazione e della sicurezza. Nel complesso le persone consultate si sono espresse nettamente a favore di una semplificazione nell'attuazione degli strumenti finanziari, di una maggiore flessibilità (specie per quanto riguarda la capacità di reagire a crisi connesse alla migrazione e alla sicurezza) e di un aumento dei finanziamenti e del sostegno in settori caratterizzati da una forte ripartizione delle responsabilità (asilo e gestione delle frontiere) e/o da un alto livello di cooperazione tra gli Stati membri e con le agenzie attive nel settore degli affari interni. Hanno osservato che tali misure possono migliorare l'efficacia e l'efficienza degli strumenti di finanziamento e il valore aggiunto dell'UE. I portatori di interessi hanno inoltre sottolineato l'esigenza di un maggior effetto leva delle politiche in materia di affari interni nei paesi terzi.

Le autorità competenti degli Stati membri sono state consultate nel quadro del comitato AMIF-ISF. Gli Stati membri hanno offerto contributi sulle principali priorità di finanziamento, sui principali problemi, sull'architettura dei fondi e sulle modalità di erogazione. Sono inoltre stati consultati altri importanti portatori di interessi e beneficiari dei finanziamenti dell'AMIF e del Fondo sicurezza interna (ISF) in gestione diretta e indiretta, quali le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile, nonché le agenzie attive nel settore degli affari interni.

I portatori di interessi hanno convenuto che, per aumentare al massimo il valore aggiunto dell'UE, la spesa dell'Unione dovrebbe riflettere le priorità e gli impegni politici a livello dell'Unione e dovrebbe sostenere l'attuazione dell'*acquis* dell'UE nel settore degli affari interni. Hanno esortato a mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per affrontare le sfide già esistenti e quelle nuove. Finanziamenti sufficienti dovrebbero altresì essere messi a disposizione delle agenzie del settore degli affari interni in funzione dell'aumento delle loro attività. I portatori di interessi si sono espressi concordemente sulla necessità di introdurre una maggiore flessibilità nella struttura dei fondi, e hanno dichiarato che, per avere una flessibilità sufficiente per poter reagire ai cambiamenti delle circostanze, occorre mantenere i programmi pluriennali. Le organizzazioni non governative si sono espresse a favore del mantenimento anche della gestione diretta.

Queste consultazioni hanno confermato un consenso generale tra i principali portatori di interessi sulla necessità di ampliare il campo di applicazione del finanziamento dell'UE, anche per quanto riguarda la dimensione esterna, di aumentare l'incidenza delle politiche nel settore degli affari interni, di semplificare ulteriormente i meccanismi di erogazione e di introdurre una maggiore flessibilità, specie per reagire alle emergenze.

- **Assunzione e uso di perizie**

I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2016 e sono continuati nel 2017 e nel 2018. Nell'ambito di queste attività è stato svolto, nel 2017 e nel 2018, uno studio sul quadro finanziario pluriennale a sostegno della valutazione d'impatto avviata nel settembre 2017. Gli studi hanno raccolto i risultati disponibili delle valutazioni degli strumenti finanziari già esistenti e della consultazione dei portatori di interessi, e hanno esaminato i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, compresa la loro possibile incidenza, che sono stati analizzati nella valutazione d'impatto.

- **Valutazione d’impatto**

Per la presente proposta è stata effettuata una valutazione d’impatto, riguardante il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che è composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e dallo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale. La scheda di sintesi della valutazione d’impatto e il parere positivo del comitato per il controllo normativo figurano sul seguente sito: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia>.

La valutazione d’impatto ha analizzato varie opzioni relative alle modalità di erogazione dei finanziamenti, esaminando la coerenza e la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell’UE, la dimensione esterna dei finanziamenti nel settore della migrazione e della sicurezza, la flessibilità in un ambiente finanziario stabile (compreso lo strumento tematico), le modalità di attuazione (gestione concorrente, diretta e indiretta), la possibilità di fornire assistenza emergenziale e i meccanismi di riesame intermedio. L’opzione prescelta consiste in una combinazione di opzioni basate sui risultati e sulle raccomandazioni emerse dalla valutazione ex post dei fondi precedenti (periodo di programmazione 2007-2013) e dalla valutazione intermedia dei fondi attuali (periodo di programmazione 2014-2020).

La valutazione d’impatto risponde alle raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo. La tabella in appresso illustra le principali considerazioni e raccomandazioni di miglioramento ricevute per il Fondo Asilo e migrazione, per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere) e per il Fondo Sicurezza interna, e le modifiche apportate alla relazione sulla valutazione d’impatto per tenerne conto.

Principali considerazioni del comitato per il controllo normativo	Modifiche della relazione sulla valutazione d’impatto
<p>La relazione non spiega in che modo un ampliamento delle competenze dell’UE in questi settori (degli affari interni) e un rafforzamento del ruolo delle agenzie incideranno sul sistema nel suo complesso.</p>	<p>Per il Fondo Asilo e migrazione, per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere) e per il Fondo Sicurezza interna, la relazione è stata riveduta per spiegare in che modo l’ampliamento delle competenze dell’UE e il maggiore ruolo delle agenzie incidono sulle funzioni dei rispettivi fondi (sezione 3.2). Svolgendo un ruolo importante nell’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e di sicurezza, le agenzie operanti nel settore degli affari interni ricopriranno una funzione di rilievo durante la fase di programmazione dei programmi nazionali, mentre le loro attività di sorveglianza contribuiranno al riesame intermedio. Un più ampio mandato delle agenzie non avrebbe lo scopo di sostituire gli attuali compiti svolti dagli Stati membri, ma servirebbe piuttosto a rafforzare e potenziare le azioni dell’Unione e dei suoi Stati membri nel settore della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza.</p>
<p>Ulteriori considerazioni e raccomandazioni di</p>	<p>Modifiche della relazione sulla valutazione</p>

miglioramento	d'impatto
<p>(1) La relazione dovrebbe presentare i principali cambiamenti della struttura del programma e delle priorità rispetto all'attuale periodo di programmazione. Dovrebbe inoltre chiarire l'ambito di applicazione della componente esterna del programma, cioè la sua complementarità con gli strumenti esterni.</p>	<p>La relazione è stata riveduta per presentare i principali cambiamenti nella struttura del programma rispetto all'attuale periodo di programmazione (sezione 3.2) e per chiarire l'ambito di applicazione della componente esterna e la sua complementarità con gli strumenti esterni (sezione 3.3). Gli obiettivi dei fondi sono basati sull'ambito di applicazione degli strumenti precedenti, che, in generale, erano considerati sufficientemente ampi da favorire l'attuazione delle priorità politiche dell'UE, apportando un valore aggiunto. Gli adattamenti alle priorità e alle azioni rispecchiano gli sviluppi delle politiche e la necessità di sinergie con altri fondi dell'UE. Gli interventi nell'ambito della dimensione esterna saranno concepiti e attuati in coerenza con l'azione esterna e la politica estera dell'UE, in particolare con lo strumento esterno dell'UE.</p>
<p>(2) La relazione dovrebbe inoltre spiegare in che modo l'ampliamento delle competenze dell'UE e il maggior ruolo delle agenzie influiscono sulle funzioni dei rispettivi programmi: aumentano la necessità di azioni a livello nazionale o la necessità di delega alle agenzie, o riducono la priorità di certi interventi?</p>	<p>Si vedano le modifiche apportate alla relazione per rispondere alla principale considerazione di cui sopra del comitato per il controllo normativo.</p>
<p>(3) Al comitato risulta che il nuovo meccanismo di riserva di efficacia dell'attuazione fosse ancora in corso di elaborazione durante la stesura della relazione. La versione finale della relazione dovrebbe tuttavia aggiornare e chiarire il meccanismo prescelto e giustificarlo alla luce dell'esperienza acquisita con altri fondi dell'UE (come spiegato oralmente al comitato).</p>	<p>La relazione è stata riveduta per aggiornare e chiarire il meccanismo prescelto, tenendo conto dell'esperienza acquisita con altri fondi dell'UE e degli sviluppi nel quadro della preparazione del futuro regolamento recante le disposizioni comuni per la gestione concorrente (sezione 4.1.4). Nell'ambito dell'opzione prescelta non si presenta alcuna specifica riserva di efficacia dell'attuazione. Si include un livello minimo di esecuzione finanziaria per l'assegnazione di un finanziamento supplementare al momento dell'adeguamento tecnico a metà periodo, mentre gli elementi di performance verrebbero presi in considerazione per l'attribuzione di fondi aggiuntivi attraverso lo strumento tematico.</p>
<p>(4) La relazione dovrebbe chiarire in che modo funzionerà il nuovo meccanismo di emergenza nel quadro delle dotazioni di ciascuno dei tre fondi per la migrazione e la sicurezza, e precisare che il ricorso all'assistenza emergenziale dovrebbe essere limitato in virtù della nuova flessibilità offerta dallo strumento tematico. La relazione dovrebbe inoltre spiegare il vantaggio di questo meccanismo rispetto al finanziamento di emergenza del precedente periodo di programmazione.</p>	<p>La relazione è stata riveduta per fornire precisazioni sul funzionamento del nuovo meccanismo d'emergenza (sezione 4.1.3). L'assistenza emergenziale fornita attraverso i fondi dovrebbe essere complementare alla riserva per aiuti d'urgenza (a livello del bilancio dell'UE) e dovrebbe essere utilizzata in situazioni chiaramente definite. Data la flessibilità insita nello strumento tematico, si prevede che il ricorso all'assistenza emergenziale sarà più limitato rispetto all'attuale periodo di programmazione. L'assistenza emergenziale può essere attuata in gestione concorrente, diretta o indiretta.</p>
<p>(5) Le modalità di sorveglianza non sono esaminate a fondo. La relazione dovrebbe chiarire in che modo sarà definito e misurato l'esito positivo dei</p>	<p>La relazione è stata riveduta (sezione 5.1) per presentare il modo in cui sarà misurato l'esito positivo dei programmi. Alla base vi saranno obiettivi stabiliti fra la Commissione e gli Stati</p>

programmi.	membri, da concordare nei programmi nazionali. Successivamente, il conseguimento degli obiettivi verrà misurato tramite gli indicatori di output e gli indicatori di risultato inclusi nelle proposte legislative. Gli obblighi di rendicontazione per la gestione concorrente sono stabiliti nel regolamento recante le disposizioni comuni.
------------	---

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il regolamento recante le disposizioni comuni (comune a tutti i settori in gestione concorrente) permetterà la semplificazione del Fondo tramite il ricorso, nella misura del possibile, a norme, sorveglianza, controllo e audit comuni per l'attuazione dei programmi, anche grazie a un uso migliore delle opzioni semplificate in materia di costi. L'approccio di audit sarà razionalizzato per concentrarsi maggiormente su un campione di audit basato sui rischi e per seguire il principio dell'"audit unico", riducendo così l'onere amministrativo.

Nell'ambito della gestione diretta si otterrà un'ulteriore semplificazione usando strumenti informatici comuni a tutta la Commissione (sistema di gestione e-Grants).

- **Diritti fondamentali**

Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile per attuare il Fondo Asilo e migrazione aiutando gli Stati membri ad applicare norme e procedure comuni per l'accoglienza di persone che necessitano di protezione internazionale, aumentando i percorsi legali per i migranti, favorendo l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e riducendo gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e riammissione. Tali obiettivi saranno perseguiti nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, rispetto che sarà attentamente verificato nel corso dell'attuazione del Fondo.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 10 415 000 000 EUR (a prezzi correnti) per il Fondo Asilo e migrazione e 865 000 000 EUR per le agenzie decentrate competenti nel periodo 2021-2027.

L'attuazione avverrà in gestione concorrente o diretta/indiretta. Le risorse globali saranno così ripartite: il 60% ai programmi degli Stati membri attuati in gestione concorrente, e il 40% allo strumento tematico, per azioni specifiche a livello nazionale o transnazionale, per azioni dell'Unione, per il reinsediamento mediante assistenza emergenziale, per gli sforzi di solidarietà e responsabilità e per la rete europea sulle migrazioni. La dotazione per lo strumento tematico sarà usata anche per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

I finanziamenti saranno attuati in gestione concorrente dagli Stati membri e in gestione diretta/indiretta dalla Commissione.

Il quadro di sorveglianza e valutazione sarà migliorato, fra l'altro grazie a una migliore metodologia di controllo degli investimenti nei fondi pertinenti dell'UE, per stimolare una

performance tempestiva e per garantire che le valutazioni possano fornire contributi efficaci per le future revisioni degli interventi: questo grazie a degli indicatori migliori, a una più stretta collaborazione con i partner rilevanti e a un meccanismo di incentivazione della performance. La Commissione svolgerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva. Tali valutazioni saranno effettuate in conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹¹, nell'ambito del quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto di opzioni per ulteriori interventi. Le valutazioni esamineranno gli effetti del Fondo sul campo in base agli indicatori e ai target finali del programma e a un'analisi dettagliata del grado di rilevanza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto dell'UE che esso apporta e della sua coerenza con altre politiche dell'UE. Esporranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali lacune o problemi o la possibilità di migliorare le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzarne l'incidenza.

Gli Stati membri in gestione concorrente dovranno riferire sull'attuazione dei loro programmi a scadenze regolari per poi fornire una relazione finale in materia di performance alla fine del periodo di programmazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Capo I - Disposizioni generali del regolamento proposto: ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione e contiene le principali definizioni. Dispone che tutte le azioni sostenute in virtù del regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabile. Fissa inoltre gli obiettivi del regolamento. L'ambito di applicazione proposto da questi articoli si basa in gran parte sull'attuale regolamento relativo all'AMIF, tenendo conto però dei nuovi sviluppi politici, come l'agenda europea sulla migrazione, e dell'esigenza di fornire una risposta flessibile alle sfide mutevoli della migrazione, sia nell'ambito dell'UE che nella cooperazione con altri paesi.

Capo II - Quadro finanziario e di attuazione: stabilisce i principi generali del sostegno fornito nel quadro del regolamento e indica l'importanza di garantire la coerenza e la complementarità con gli strumenti di finanziamento dell'UE pertinenti. Definisce inoltre le modalità di attuazione delle azioni sostenute dal regolamento: gestione concorrente, diretta e indiretta. Le modalità miste di attuazione proposte si basano sull'esperienza positiva acquisita con questa combinazione nell'attuazione dello strumento di finanziamento esistente.

La prima sezione del capo stabilisce il quadro finanziario. La proposta indica un importo per la dotazione globale del Fondo e il relativo uso tramite varie modalità di attuazione.

Le sezioni seconda, terza e quarta descrivono il quadro di attuazione del Fondo per modalità di attuazione, ossia i programmi della Commissione e degli Stati membri. Specifica inoltre le modalità di esecuzione del riesame intermedio e dell'attuazione delle azioni specifiche, delle azioni dell'Unione, dell'assistenza emergenziale, dell'assistenza tecnica, degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e del sostegno operativo.

La sezione finale contiene le disposizioni necessarie sulle relazioni in materia di performance che dovranno essere presentate dagli Stati membri, sulla sorveglianza e sulla valutazione.

¹¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Capo III - Disposizioni transitorie e finali: contiene le disposizioni relative alla delega di potere conferita alla Commissione per l'adozione di atti delegati e alla procedura di comitato. Disciplina inoltre l'applicabilità del regolamento recante le disposizioni comuni al regolamento proposto, propone l'abrogazione del precedente strumento di finanziamento e contiene una serie di disposizioni transitorie. Infine è stabilita la data di entrata in vigore del regolamento proposto, che sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e gestione della migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di pressione e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) L'importanza di un approccio coordinato da parte dell'Unione e degli Stati membri è indicata nell'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che sottolinea l'esigenza di una politica comune coerente e chiara che ripristini la fiducia nella capacità dell'Unione di riunire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e collaborare efficacemente, nel rispetto dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ed è stata confermata nel riesame intermedio del settembre 2017 e nella relazione sui progressi compiuti del marzo e del maggio 2018.
- (3) Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e determinato alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti disponibili dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia

¹² GU C del , pag. .

¹³ GU C del , pag. .

dell'UE che degli Stati membri, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione.

- (4) Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione sull'asilo e sulla migrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo il Fondo Asilo e migrazione (qui di seguito, "il Fondo").
- (5) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.
- (6) Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie ai fondi che lo hanno preceduto: il Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 537/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi istituito con decisione 2007/435/CE del Consiglio e il Fondo europeo per i rimpatri istituito con decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2007-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2014-2020. Dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.
- (7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi.
- (8) La crisi migratoria ha evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo per garantire procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale. La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale e un quadro dell'Unione per le attività di reinsediamento degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato.
- (9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita con regolamento (UE) [...] [regolamento

relativo all'agenzia dell'Unione europea per l'asilo]¹⁴ per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovendo il diritto e le norme operative dell'Unione sull'asilo per raggiungere un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi.

- (10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione.
- (11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria].
- (12) Considerando i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell'Unione negli ultimi anni e l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016.
- (13) Per accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell'UE e assicurare che la risposta dell'Unione in materia di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FES+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Le misure finanziate nell'ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nella fase iniziale dell'integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con

¹⁴ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [regolamento relativo all'agenzia dell'Unione europea per l'asilo] (GU L [...] del [...], pag. [...]).

un'incidenza a lungo termine dovrebbero essere finanziati nell'ambito del FESR e del FES+.

- (14) In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FES+ e del FESR, e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
- (15) In tale settore il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell'Unione sull'integrazione, specificati nell'agenda comune per l'integrazione.
- (16) È opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi che le azioni di integrazione possano contemplare anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per "parente stretto" si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo.
- (17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell'integrazione, e per agevolare l'accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni.
- (18) Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l'Unione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell'Unione affinché quest'ultima rimanga una meta attraente per i migranti e per assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell'economia dell'Unione.
- (19) È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie per l'organizzazione della migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli di governance, nonché tra gli Stati membri.
- (20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la reintegrazione dei rimpatriati.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il

¹⁵ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.

- (22) I rimpatri volontari e quelli forzati, tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.
- (23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione.
- (24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.
- (25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
- (26) L'impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione irregolare e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto.
- (27) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che prevede disposizioni sull'assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani.
- (28) Il Fondo dovrebbe completare e rafforzare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, contribuendo

¹⁶ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

¹⁷ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento

in tal modo a un'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, quale definita all'articolo 4 di detto regolamento.

- (29) È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficacia con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni tra le azioni.
- (30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione.
- (31) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nei settori dell'asilo e della migrazione.
- (32) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente *acquis* dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell'asilo e della migrazione, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'*acquis* in materia di asilo e migrazione, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen o dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo emergono carenze nel settore in questione.
- (33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento.
- (34) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, consistenti di un importo fisso e di un importo calcolato in base ai criteri di cui all'allegato I, che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell'asilo, dell'integrazione e del rimpatrio.
- (35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.

europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (36) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguano gli obiettivi specifici del presente regolamento, che le priorità prescelte siano coerenti con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo generale.
- (37) Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento e alla fornitura di sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità, tramite uno strumento tematico.
- (38) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.
- (39) Parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.
- (40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all'asilo e al rimpatrio, e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
- (41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.
- (42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

- (43) Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio¹⁹ e prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.
- (44) L'obiettivo strategico del presente Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell'UE.
- (45) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intero Fondo Asilo e migrazione che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi [riferimento da aggiornare se del caso secondo il nuovo accordo interistituzionale: del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁰].
- (46) Al presente Fondo si applica il regolamento (UE) .../... [regolamento finanziario]. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (47) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni].
- (48) Il regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del FESR, del FES+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e migrazione (AMF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre pertanto specificare gli obiettivi dell'AMF e stabilire disposizioni specifiche relative alle tipologie di attività che possono essere finanziate dall'AMF.
- (49) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

¹⁹ 2008/381/CE: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

²⁰ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1;
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT)

- (50) In conformità al regolamento finanziario²¹, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²², ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²³, (Euratom, CE) n. 2185/96²⁴ e (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁵, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (51) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e attuazione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
- (52) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁷ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (53) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni

²¹ GU C del , pag. .

²² GU C del , pag. .

²³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²⁴ GU C del , pag. .

²⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²⁶ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

²⁷ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

ultraperiferiche dell'UE"²⁸, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.

- (54) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni e relativi target in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tramite tali indicatori comuni e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) .../2021 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento.
- (55) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.
- (56) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
- (57) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

²⁸ COM(2017) 623 final.

²⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione conformemente alla politica comune di asilo e protezione internazionale e alla politica comune dell'immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (59) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione [del Regno Unito e] dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda [non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento].
- (60) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (61) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) .../2021 del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("Fondo").
2. Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) “richiedente protezione internazionale”: il richiedente come definito all’articolo 2, lettera [x], del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure]³⁰;
- (b) “beneficiario di protezione internazionale”: la persona di cui all’articolo [2], paragrafo 2, del regolamento (UE) .../.. [regolamento qualifiche]³¹;
- (c) “operazione di finanziamento misto”: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- (d) “familiare”: il cittadino di paese terzo come definito dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
- (e) “ammissione umanitaria”: l’ammissione umanitaria ai sensi dell’articolo [2] del regolamento (UE) .../... [quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]]³²;
- (f) “allontanamento”: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;
- (g) “reinsediamento”: il reinsediamento come definito all’articolo [2] del regolamento (UE) .../... [quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]];
- (h) “rimpatrio”: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
- (i) “cittadino di paese terzo”: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
- (j) “persona vulnerabile”: chiunque risponda alla definizione data dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1. L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente *acquis* dell’Unione e nel rispetto degli impegni dell’Unione relativi ai diritti fondamentali.
2. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - (a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

³⁰ GU C del , pag. .

³¹ GU C del , pag. .

³² GU C del , pag. .

- (b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi;
 - (c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.
3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.
2. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell'Unione elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità agli articoli 5 e 6.
3. Gli obiettivi del presente regolamento sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo

Il Fondo è aperto ai paesi terzi alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo:

- garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;
- stabilisca le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;
- non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al Fondo;
- garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Soggetti idonei

1. Possono essere ammessi i seguenti soggetti:
 - (a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - (1) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - (2) un paese terzo associato al Fondo;

- (3) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;
 - (b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
- 2. Non sono ammesse le persone fisiche.
- 3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
- 4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Principi generali

- 1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.
- 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.
- 3. Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all'articolo [62, paragrafo 1, lettera a), b) o c),] del regolamento finanziario.

Articolo 8

Dotazione di bilancio

- 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 10 415 000 000 EUR a prezzi correnti.
- 2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
 - (a) 6 249 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;
 - (b) 4 166 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

3. Fino allo 0,42% della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 9

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:
 - a) azioni specifiche;
 - b) azioni dell'Unione;
 - c) assistenza emergenziale;
 - d) reinsediamento;
 - e) sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità;
 - f) rete europea sulle migrazioni.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II.
3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile.
7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.
8. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 10

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 9.
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo [63] del regolamento finanziario e del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 11

Risorse di bilancio

1. Le risorse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono stanziare per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente ("programmi") indicativamente come segue:
 - (a) 5 207 500 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;
 - (b) 1 041 500 000 EUR agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
2. Qualora l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l'importo residuo può essere aggiunto all'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 12

Tassi di cofinanziamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.

3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale.
6. La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.
7. Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:
 - (a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o
 - (b) solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente *acquis* dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.
2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri.
3. Se del caso, la Commissione può associare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.
4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) .../.. [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma.

5. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione.
6. In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le agenzie pertinenti in funzione delle loro competenze, le risorse stanziare nell'ambito del programma possono essere riassegnate, se del caso, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 che hanno implicazioni finanziarie.
7. Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell'allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all'allegato IV.
8. Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto.
9. La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI.

Articolo 14

Riesame intermedio

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punti da 1, lettera b), a 5. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.
2. Se almeno il 10% della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all'articolo [85] del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.
3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo [12] del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 15

Azioni specifiche

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.
2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale

nel programma e sia usato per contribuire all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

3. Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 16

Risorse a sostegno del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria]

1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un contributo di 10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata in conformità del programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Tale contributo assume la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato agli Stati membri mediante modifica del loro programma, a condizione che la persona per la quale è assegnato il contributo sia stata effettivamente reinsediata in conformità del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria].
3. Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.
4. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.

Articolo 17

Risorse a sostegno dell'attuazione del regolamento .../... [regolamento Dublino]

1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale per il quale diventa competente, dal momento in cui tale Stato membro si trova nelle circostanze problematiche di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino].
2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale assegnatogli al di sopra della quota equa dello Stato membro beneficiario.
3. Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascun richiedente a cui è stata concessa la protezione internazionale, per l'attuazione di misure di integrazione.
4. Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascuna persona per la quale può stabilire, sulla base dei dati aggiornati di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) .../... [regolamento Eurodac], che essa ha lasciato il suo territorio, su base obbligatoria o volontaria, per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.

5. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [500] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da uno Stato membro a un altro, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell'articolo 34(i), primo comma, lettera c), del regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino] e, se del caso, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell'articolo 34(j), punto g), del regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino].
6. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario.
7. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono assegnati agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il contributo sia stata, a seconda dei casi, effettivamente trasferita in uno Stato membro, effettivamente rimpatriata o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento Dublino].
8. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 18

Sostegno operativo

1. Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
2. Uno Stato membro può utilizzare fino al 10% dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c).
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'*acquis* dell'Unione in materia di asilo e rimpatrio.
4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
5. Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII.
6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco dei compiti e servizi specifici stabilito nell'allegato VII.

SEZIONE 3

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 19

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 20

Azioni dell'Unione

1. Le azioni dell'Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.
2. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell'Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 e conformemente all'allegato III.
3. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario.
5. Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.
6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l'articolo X del] regolamento (UE) .../... [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 21

Rete europea sulle migrazioni

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.
3. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 22

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 23

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Articolo 25

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 26

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;
 - (b) l'attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE³³;
 - (c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'UE.
2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.
3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'allegato I, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario.

Articolo 27

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi

³³ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno.

2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:
 - (a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo,
 - (b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte,
 - (c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) .../... [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA, RELAZIONI E VALUTAZIONE

SOTTOSEZIONE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28

Sorveglianza e relazioni

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire.

Articolo 29

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo.
2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale.

SOTTOSEZIONE 2 - DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 30

Relazioni annuali in materia di performance

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022.
2. La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:
 - (a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall'articolo [37] del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni];
 - (b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - (c) la complementarità tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
 - (d) il contributo del programma all'attuazione dell'*acquis* e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti;
 - (e) l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;
 - (f) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;

- (g) il numero di persone reinsediate con il contributo del Fondo in linea con gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
 - (h) il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell'articolo 17.
3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.
 4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Sorveglianza e relazioni

1. La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare le tipologie di intervento.
2. Gli indicatori sono usati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 17 e all'articolo 37 del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13, 18, 28 e 31 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 13, 18, 28 e 31 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13, 18, 28 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 istituito con il regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 35

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistemi di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF).

1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere) Titolo 10 Migrazione

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁴
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Nel periodo di programmazione 2021-2027 l'UE continuerà a far fronte a grandi sfide nel settore della migrazione. L'agenda sulla migrazione³⁵, confermata dalle relazioni periodiche sulla sua realizzazione³⁶, ha proposto azioni volte a ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, salvare vite umane in mare e rendere sicure le frontiere esterne dell'Unione, e azioni a sostegno di una forte politica comune in materia di asilo e di una nuova politica sulla migrazione legale. Riguardo alla dimensione esterna, il proseguimento dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia³⁷, il quadro di partenariato³⁸ e gli interventi congiunti sulla rotta del Mediterraneo centrale hanno ridotto il numero di arrivi di quasi il 30% rispetto al 2014.

Per consolidare queste tendenze, la Commissione europea ha avviato una riforma del sistema europeo comune di asilo, attualmente in fase di negoziato, inserendo una componente di solidarietà e responsabilità nel sistema Dublino³⁹ e proponendo di istituire un quadro permanente dell'UE per il reinsediamento⁴⁰. Il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi⁴¹ e il piano d'azione rinnovato per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea⁴² sono stati pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2017. La Commissione ha inoltre formulato proposte sulla migrazione legale, con la revisione della direttiva "Carta blu UE" attualmente in fase di negoziato⁴³, e sta svolgendo una valutazione

³⁴ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

³⁵ COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.

³⁶ COM(2017) 558 final del 27 settembre 2017 e COM(2018) 250 final del 14 marzo 2018.

³⁷ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>

³⁸ COM(2016) 385 final del 7 giugno 2016.

³⁹ COM(2016) 270 final del 4 maggio 2016.

⁴⁰ COM(2016) 468 final del 13 luglio 2016.

⁴¹ COM(2016) 377 final del 7 giugno 2016.

⁴² COM(2017) 200 final del 2 marzo 2017.

⁴³ COM(2016) 378 final del 7 giugno 2016.

del quadro sulla migrazione legale per individuare eventuali carenze e possibili modi per semplificarlo e razionalizzarlo.

Pur continuando a sopperire alle necessità costanti nei settori dell'asilo, dell'integrazione e del rimpatrio, il Fondo adeguerà il suo campo di applicazione per sostenere i futuri sviluppi legislativi in questo settore e i mandati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. Il Fondo sarà pertanto in grado di sostenere azioni che abbiano una dimensione esterna, complementari alle azioni sostenute dal futuro strumento esterno.

Fatti salvi i futuri sviluppi politici, un'eventuale proposta in questo settore comprenderà la propria scheda legislativa finanziaria distinta, per la quale le corrispondenti risorse finanziarie potrebbero essere coperte dalla dotazione di questo Fondo o da altri finanziamenti aggiuntivi disponibili nella dotazione del QFP.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)

Le sfide nei settori dell'asilo e della migrazione sono per natura fenomeni interconnessi e transnazionali, che non possono essere affrontati adeguatamente dai soli Stati membri. A norma dell'articolo 80 del TFUE, le politiche comuni in materia di asilo, migrazione e frontiere esterne sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. Il finanziamento dell'UE è il meccanismo che mette in opera le implicazioni finanziarie di tale principio. La gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE e il completamento del sistema europeo comune di asilo sono i modi più efficaci per ripartire equamente queste responsabilità e le relative implicazioni finanziarie tra gli Stati membri. Il finanziamento dell'UE nel settore dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi è indispensabile per aumentare la qualità del sostegno ai nuovi arrivati nelle fasi immediatamente successive al loro arrivo, il che è essenziale per garantire che chi ha diritto alla protezione permanente sia pienamente inserito nelle società europee a lungo termine. Il diritto dell'UE di intervenire nel settore degli affari interni è sancito in primo luogo dal titolo V del TFUE ("Spazio di libertà, sicurezza e giustizia"), che prevede una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, compresi i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi (articolo 78 del TFUE), e una politica comune in materia di immigrazione e rimpatrio, compresa la conclusione di accordi di riammissione con i paesi terzi (in particolare articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE).

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)

La valutazione intermedia del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ha mostrato che i finanziamenti dell'UE, in quanto parte della risposta politica, hanno contribuito a produrre risultati e valore aggiunto. Nonostante le loro dimensioni relativamente piccole rispetto alle sfide imposte dalla crisi, i fondi dell'UE hanno dimostrato il loro valore aggiunto sostenendo azioni dotate di una dimensione transnazionale, potenziando le capacità nazionali, ottimizzando le procedure relative alla gestione della migrazione e rafforzando la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra Stati membri, in particolare tramite l'assistenza

emergenziale e il meccanismo di ricollocazione. Il valore aggiunto dell'Unione previsto del presente Fondo riguarda settori di intervento analoghi, e al contempo è in grado di sostenere l'attuazione del futuro *acquis* e gli sviluppi politici nei settori dell'asilo, della migrazione legale, dell'integrazione e del rimpatrio.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Dalle valutazioni intermedie dell'AMIF relative al periodo di programmazione 2014-2020, e dalle valutazioni *ex post* dei fondi relative al periodo di programmazione 2007-2013 (strumenti nell'ambito del programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" - SOLID) sono emerse le conclusioni esposte qui di seguito.

Pertinenza, portata ed entità

Grazie alla sua ampia portata, l'attuale AMIF ha potuto sostenere l'attuazione delle azioni necessarie a livello dell'UE nel settore della migrazione. Sono stati necessari notevoli rafforzamenti del bilancio a causa della crisi migratoria. La possibilità di fornire assistenza emergenziale, in modalità di gestione diretta, ha contribuito a garantire la pertinenza del Fondo aumentandone la flessibilità, ma è stata usata su scala notevolmente più ampia di quanto previsto in origine, per rispondere adeguatamente a sfide migratorie senza precedenti. Inoltre le dotazioni stabilite all'inizio del periodo di programmazione, sulla base di dati statistici, non riflettono i cambiamenti delle esigenze degli Stati membri durante il periodo di attuazione. Per quanto riguarda la fornitura di sostegno finanziario aggiuntivo durante il periodo di programmazione, il criterio di ripartizione stabilito all'inizio del periodo di programmazione non consente flessibilità, il che può incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia del Fondo.

Efficacia

L'attuale AMIF è considerato efficace, in quanto contribuisce al conseguimento dei suoi obiettivi. Tale efficacia è stata compromessa dalla crisi migratoria, poiché sono aumentate le difficoltà a cui il Fondo ha dovuto far fronte. La possibilità di ricorrere all'assistenza emergenziale è stata generalmente considerata cruciale per garantire la reattività del Fondo in circostanze problematiche. Le evoluzioni mostrano che il ricorso a un insieme di diverse modalità di erogazione nei settori della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza è un modo efficace per conseguire gli obiettivi del Fondo. È opportuno mantenere un modello olistico per i meccanismi di erogazione.

D'altra parte, le valutazioni mostrano che l'efficacia è limitata dalla carenza residua di flessibilità, da compensare con la prevedibilità, in quanto le autorità competenti e i beneficiari hanno bisogno di certezza sotto il profilo finanziario e giuridico per progettare l'attuazione del Fondo nel corso dell'intero periodo di programmazione. L'attuale AMIF non comprende una dotazione finanziaria da distribuire tra i programmi nazionali nel quadro del riesame intermedio, il che limita la possibilità di elargire finanziamenti aggiuntivi ai programmi nazionali. Un'altra limitazione riguarda il fatto che il riesame intermedio può essere effettuato solo in un momento prestabilito durante il periodo di attuazione. Le crisi relative alla migrazione e alla sicurezza hanno dimostrato che la flessibilità è necessaria dall'inizio del periodo di programmazione in poi, per permettere di reagire alle sfide concrete.

Dalle valutazioni intermedie è emersa inoltre l'esigenza di una chiara logica di intervento, l'opportunità di programmi nazionali più mirati che aumentino l'efficacia consentendo di rendere prioritari alcuni obiettivi, e l'importanza di un sistema completo di sorveglianza e valutazione, sia per la gestione diretta che per quella concorrente. Se formulato in fase precoce, tale sistema garantisce una sorveglianza coerente e uniforme dei progressi e dell'efficacia fin dall'inizio.

Efficienza (comprese la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi)

I portatori di interessi hanno constatato dei progressi per quanto riguarda la semplificazione delle procedure. Sono considerate vantaggiose le misure innovative (opzioni semplificate in materia di costi e programmazione pluriennale). La definizione di norme comuni per l'attuazione dell'AMIF e del Fondo sicurezza interna (ISF) ha favorito i collegamenti nella gestione dei tre strumenti di finanziamento, permettendo una stretta cooperazione tra le entità competenti per la gestione dei due fondi, e talvolta la loro unificazione.

Tuttavia, gli oneri amministrativi sono ancora considerati troppo elevati sia dalle amministrazioni che dai beneficiari e compromettono l'efficienza dei fondi. Ad esempio, anche se il ricorso a regole nazionali sull'ammissibilità ha il potenziale di ridurre gli oneri amministrativi, talvolta tali regole rimangono troppo onerose. Le opzioni semplificate in materia di costi non sono applicate pienamente. Inoltre, l'assistenza emergenziale fornita in regime di gestione diretta comporta un onere amministrativo relativamente elevato sia per gli Stati membri che per la Commissione: richiede la formulazione di una convenzione di sovvenzione dettagliata in un breve periodo di tempo e impone ai beneficiari obblighi di rendicontazione più particolareggiati nei confronti della Commissione (rispetto a quelli richiesti in regime di gestione concorrente). Occorre un livello sufficiente di assistenza tecnica per facilitare una gestione efficace del Fondo e occorrono sforzi ulteriori di semplificazione dell'accesso ai fondi per i potenziali beneficiari, con la comunicazione di informazioni relative alle azioni e alle opportunità di finanziamento. Inoltre, l'attuale AMIF non comprende un meccanismo volto a migliorare la performance, ad esempio un sistema di incentivi che renda il Fondo più efficiente e più efficace. In mancanza di tale meccanismo, non è stato possibile ricompensare gli Stati membri che hanno ottenuto buoni risultati nell'attuazione del Fondo, il che avrebbe aumentato l'efficacia del Fondo nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Coerenza

Come emerge dalla valutazione ex post, alcuni Stati membri ritenevano che potesse essere migliorata la complementarità con il FES per quanto riguarda le misure di integrazione, e con gli strumenti esterni per quanto riguarda le attività di reintegrazione. L'attuazione degli attuali fondi mostra che le iniziative intraprese in fase di formulazione, pianificazione e programmazione hanno favorito la coerenza e complementarità dei fondi con altri strumenti di finanziamento dell'UE. Il formato dei fondi (programmi nazionali miranti alle capacità a lungo termine, assistenza emergenziale volta ad alleviare le pressioni immediate e azioni dell'Unione volte a sostenere la cooperazione transnazionale) è stato giudicato positivamente. Resta tuttavia problematico assicurare la coerenza e le sinergie in tre settori principali: favorire obiettivi in materia di asilo e integrazione tramite i Fondi strutturali e d'investimento europei, sostenere la gestione delle frontiere e misure di rimpatrio e reintegrazione, sviluppare sistemi di protezione nei paesi terzi e, infine, garantire la coerenza tra gli interventi dei fondi dell'UE nel settore della sicurezza.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Gli obiettivi dell'Unione nel settore dell'asilo e della migrazione saranno sostenuti tramite un insieme pienamente coordinato di strumenti di finanziamento, nei loro aspetti sia interni che esterni. È importante evitare sovrapposizioni con i finanziamenti forniti tramite altri strumenti dell'UE, definendo linee di divisione e meccanismi di coordinamento efficaci. Il futuro AMF fungerà da strumento dell'Unione appositamente destinato al settore dell'asilo e della migrazione, in aggiunta ad altri strumenti di finanziamento pertinenti che, ognuno nella sua prospettiva e nel suo settore di sostegno, contribuiscono agli obiettivi della politica di asilo e migrazione. Permetterà complementarità con gli altri strumenti di finanziamento nel settore degli affari interni, compresa la componente relativa alla gestione delle frontiere e ai visti del

Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che opererà nel contesto della gestione delle frontiere esterne dell'Unione.

I futuri FESR e FES+ sosterranno le misure in materia di migrazione nel loro ambito di intervento e in una prospettiva a lungo termine, integrandole in un insieme di obiettivi strategici.

Il sostegno all'integrazione di cittadini di paesi terzi è un processo a lungo termine. L'esigenza di investire in questo settore è destinata a continuare o addirittura aumentare nel periodo 2021-2027. I gruppi più bisognosi di sostegno all'integrazione sono i richiedenti asilo che possono probabilmente beneficiare di protezione internazionale, nonché i beneficiari di protezione internazionale e i migranti che arrivano nell'UE tramite procedure di ricongiungimento familiare. Tali gruppi di persone hanno esigenze specifiche. È importante che continuino a beneficiare di finanziamenti appositi, soprattutto nelle prime fasi del processo di integrazione.

Di conseguenza il Fondo destinerà finanziamenti ad hoc ad azioni specificamente rivolte a cittadini di paesi terzi, soprattutto ai fini della loro inclusione socioeconomica nella prima fase dell'integrazione, favorendo fra l'altro l'istruzione dei minori, e a misure orizzontali a sostegno delle politiche e strategie di integrazione degli Stati membri. Per i richiedenti asilo cui si applica il sistema di Dublino riformato, l'AMF sosterrà misure di prima accoglienza, assistenza di base e formazione, e fornirà aiuti per coloro che devono essere rimpatriati. Gli interventi in diverse aree tematiche a favore di misure a lungo termine, quali l'integrazione nel mercato del lavoro e il sostegno all'inclusione sociale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, saranno sostenuti tramite il futuro FESR e, in particolare, il futuro FES+, e altri fondi pertinenti dell'UE.

Per quanto riguarda la **dimensione esterna**, il Fondo sarà in grado di sostenere la proiezione esterna delle politiche interne dell'UE. Tale sostegno sarà complementare al futuro strumento esterno, che sosterrà la gestione della migrazione tramite le sue componenti geografica e tematica. Il Fondo continuerebbe a sostenere il reinsediamento, lo sviluppo delle capacità dei paesi terzi di gestire i flussi migratori e assicurare la protezione dei migranti, e misure precedenti alla partenza attuate dagli Stati membri per facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'UE. Nel settore del rimpatrio, continuerebbe a sostenere l'attuazione degli accordi di riammissione con i paesi terzi e la reintegrazione dei rimpatriati, nonché azioni volte a prevenire la migrazione irregolare (campagne d'informazione, raccolta di dati e individuazione di flussi e rotte, ecc.). In più, il Fondo potrebbe sostenere l'elaborazione di programmi di mobilità verso l'UE nel settore della migrazione legale e, nel settore del rimpatrio, fornire incentivi e sostegno ai paesi terzi e nei paesi terzi ai fini dell'accettazione e della reintegrazione delle persone rimpatriate dall'UE.

L'esigenza della complementarità fra gli strumenti di finanziamento dell'UE sarà espressa con un riferimento alla dimensione esterna all'articolo 10, paragrafo 2.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027

incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste⁴⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Il Fondo proposto sarà attuato in gestione concorrente, diretta o indiretta. La maggior parte delle risorse sarà assegnata ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente. La parte rimanente sarà assegnata a uno strumento tematico e potrebbe essere usata per azioni specifiche (attuate dagli Stati membri a livello nazionale o transnazionale), azioni dell'Unione (gestione diretta o indiretta), assistenza emergenziale (gestione concorrente, diretta o indiretta), trasferimento e reinsediamento (gestione concorrente) e rete europea sulle migrazioni (gestione diretta).

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione diretta.

⁴⁴

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx> BudgWeb:

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gestione diretta/indiretta

La Commissione sorveglia direttamente l'attuazione delle azioni secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di sovvenzione, da eventuali accordi di delega con organizzazioni internazionali e dai contratti con i beneficiari.

Gestione concorrente

Ogni Stato membro istituisce il proprio sistema di gestione e di controllo per il rispettivo programma e assicura la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori, in conformità del regolamento recante disposizioni comuni (RDC). Per favorire un rapido avvio dell'attuazione, i sistemi di gestione e di controllo ben funzionanti possono essere mantenuti fino al prossimo periodo di programmazione.

In tale contesto gli Stati membri sono tenuti a istituire un comitato di sorveglianza a cui la Commissione partecipa a titolo consultivo. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Gli Stati membri presentano una relazione annuale in materia di performance contenente informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.

Alla fine del periodo, ogni Stato membro presenta una relazione finale in materia di performance, che espone i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma ed esamina tutte le questioni principali che hanno inciso sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, valutando l'efficacia di tali misure. Illustra inoltre il contributo offerto dal programma per affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni dell'UE indirizzate allo Stato membro in questione, i progressi compiuti nel conseguimento dei target indicati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, le constatazioni risultanti dalle valutazioni pertinenti, il seguito dato a tali constatazioni e i risultati delle azioni di comunicazione.

Secondo il progetto di proposta di RDC, ogni anno gli Stati membri trasmettono un pacchetto di affidabilità comprendente i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità di gestione e i pareri dell'autorità di audit sui conti, sul sistema di gestione e di controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti annuali. Il pacchetto di affidabilità è usato dalla Commissione per determinare l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile.

Ogni due anni è organizzata una riunione di riesame tra la Commissione e ogni Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

Sei volte all'anno gli Stati membri trasmettono i dati relativi a ciascun programma ripartiti per obiettivo specifico. Tali dati riguardano i costi delle operazioni e i valori degli indicatori comuni di output e di risultato.

In generale:

la Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva delle azioni attuate nell'ambito del Fondo, in linea con il RDC. La valutazione intermedia è basata,

in particolare, sulla valutazione intermedia dei programmi presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

2.2. Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Sia le valutazioni ex post dei fondi della DG HOME del periodo 2007-2013, sia le valutazioni intermedie degli attuali fondi della DG HOME mostrano che il ricorso a un insieme di diverse modalità di erogazione nei settori della migrazione e degli affari interni è un modo efficace per conseguire gli obiettivi dei fondi. La formulazione olistica dei meccanismi di erogazione è mantenuta e comprende la gestione concorrente, quella diretta e quella indiretta.

Con il regime di gestione concorrente, gli Stati membri attuano programmi che contribuiscono agli obiettivi strategici dell'Unione e che sono specificamente mirati al loro contesto nazionale. Grazie alla gestione concorrente il sostegno finanziario è disponibile in tutti gli Stati partecipanti. Inoltre, la gestione concorrente permette la prevedibilità dei finanziamenti e consente agli Stati membri, che sono nella posizione migliore per conoscere le sfide con cui si confrontano, di pianificare di conseguenza le loro dotazioni a lungo termine. Un finanziamento supplementare per azioni specifiche (che richiedono uno sforzo di cooperazione tra più Stati membri o per le quali i nuovi sviluppi verificatisi nell'Unione rendono necessaria la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi per uno o più Stati membri) e per attività di reinsediamento e trasferimento può essere attuato tramite la gestione concorrente. In più, il Fondo potrà anche fornire assistenza emergenziale in regime di gestione concorrente, in aggiunta alla gestione diretta e indiretta.

In regime di gestione diretta, la Commissione sostiene altre azioni che contribuiscono agli obiettivi strategici comuni dell'Unione. Le azioni consentono un sostegno mirato per far fronte a necessità urgenti e specifiche in singoli Stati membri ("assistenza emergenziale"), sostenere reti e attività transnazionali, sperimentare attività innovative che potrebbero essere estese nell'ambito di programmi nazionali e svolgere studi nell'interesse dell'Unione nel suo insieme ("azioni dell'Unione").

In regime di gestione indiretta, il Fondo mantiene la possibilità di delegare compiti di esecuzione del bilancio, fra l'altro, a organizzazioni internazionali e agenzie nel settore degli affari interni per fini specifici.

Tenendo conto dei diversi obiettivi e delle diverse esigenze, nell'ambito del Fondo è proposto uno strumento tematico come modo per equilibrare la prevedibilità delle assegnazioni pluriennali dei fondi ai programmi nazionali con la flessibilità di un'erogazione periodica dei fondi ad azioni che presentano un elevato valore aggiunto dell'UE. Lo strumento tematico sarà usato per le azioni specifiche negli Stati membri e tra gli Stati membri, le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, il reinsediamento e la ricollocazione. Permetterà di assegnare e trasferire fondi tra le diverse modalità di gestione sopra descritte, in base a un ciclo di programmazione biennale.

Le modalità di pagamento per la gestione concorrente sono descritte nel progetto di proposta di RDC, che prevede un prefinanziamento annuale, seguito da un massimo di quattro pagamenti intermedi per programma e per anno basati sulle domande di pagamento presentate dagli Stati membri durante il periodo contabile. Secondo il progetto di proposta di RDC, il prefinanziamento è liquidato non oltre il periodo contabile finale dei programmi.

La strategia di controllo sarà basata sul nuovo regolamento finanziario e sul RDC. Il nuovo regolamento finanziario e il progetto di proposta di RDC dovrebbero estendere l'uso delle forme semplificate di sovvenzione quali somme forfettarie, tassi forfettari e costi unitari. Introduce inoltre nuove forme di pagamento basate sui risultati ottenuti invece che sui costi. I beneficiari potranno ricevere un importo fisso se dimostreranno che determinate azioni, quali corsi di formazione o fornitura di assistenza emergenziale, sono state effettivamente svolte. Ciò dovrebbe semplificare gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari sia degli Stati membri (ad esempio il controllo delle fatture e delle ricevute relative alle spese).

Per la gestione concorrente, il progetto di proposta di RDC si basa sulla strategia di gestione e controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020 ma introduce alcune misure destinate a semplificare l'attuazione e ridurre gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri. Tra le novità citiamo:

- l'eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l'attuazione dei programmi);
- verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall'autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100% richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020); inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;
- condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.

Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. Il progetto di proposta di RDC permette alle autorità di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall'autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall'autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, il progetto di RDC fissa un limite del 90% ai pagamenti intermedi della Commissione, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione paga il saldo in seguito all'esercizio annuale di liquidazione dei conti, dopo aver ricevuto dalle autorità del programma il pacchetto di affidabilità. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.

Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Gestione concorrente

La DG HOME non ha constatato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa. Lo conferma la ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti. Inoltre, la DG HOME ha già riveduto la sua base giuridica (regolamento (UE) 2015/378 e regolamento delegato (UE) 1042/2014) per allinearla ulteriormente al quadro di controllo dei Fondi strutturali e d'investimento europei e al suo modello di affidabilità e per mantenere un livello basso di errori nei suoi programmi di spesa. Questo sforzo di allineamento prosegue nell'attuale proposta, il cui quadro di controllo è coerente con quello delle DG responsabili dei Fondi strutturali e d'investimento europei.

In regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il progetto di RDC semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Permette

inoltre di introdurre prescrizioni in materia di controllo differenziate in base ai rischi (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

Gestione diretta/indiretta

Sulla base della recente analisi delle cause e delle tipologie principali degli errori più comunemente individuati negli audit ex post, i principali settori di mancata osservanza vanno dalla gestione finanziaria inadeguata delle sovvenzioni accordate ai beneficiari, alla mancanza o all'inadeguatezza dei documenti giustificativi, agli appalti pubblici scorretti e ai costi non iscritti a bilancio.

Di conseguenza i rischi sono principalmente dovuti a quanto segue:

- nel garantire la qualità dei progetti selezionati e della loro successiva attuazione tecnica, orientamenti imprecisi o incompleti forniti ai beneficiari o sorveglianza insufficiente;
- rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi unita a possibilità limitate di controllare i costi ammissibili su base documentale) che per gli appalti (numero talvolta limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);
- rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte;
- rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, i sistemi di controllo interno dei terzi non sono completamente affidabili.

La maggior parte di questi rischi dovrebbe ridursi grazie una migliore formulazione degli inviti a presentare proposte, a migliori orientamenti forniti ai beneficiari, a proposte più mirate, a un uso migliore di costi semplificati e al riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni previsto dal nuovo regolamento finanziario.

2.2.2. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Gestione concorrente

Il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe rimanere stabile o eventualmente diminuire. Per l'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5% dell'importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017.

Tale percentuale dovrebbe ridursi grazie alla maggiore efficienza nell'attuazione dei programmi e all'aumento dei pagamenti agli Stati membri.

Con l'approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel progetto di RDC, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.

Gestione diretta/indiretta

Il costo dei controlli ammonta a circa il 2,5% dei pagamenti effettuati dalla DG HOME. Tale percentuale dovrebbe rimanere stabile o diminuire leggermente in caso di un maggiore uso delle opzioni semplificate in materia di costi nel prossimo periodo di programmazione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La prevenzione e l'individuazione delle frodi è uno degli obiettivi del controllo interno previsto dal regolamento finanziario e una questione cruciale di governance, che la Commissione ha affrontato lungo l'intero ciclo di vita delle spese.

Inoltre, la strategia antifrode della DG HOME mira soprattutto alla prevenzione, all'individuazione e al risarcimento della frode e assicura, fra l'altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la strategia antifrode della Commissione e che l'approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicureranno la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adotteranno tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi. Fin dall'attuale ciclo di programmazione (2014-2020)⁴⁵, gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per rilevare irregolarità e combattere le frodi e a riferire alla Commissione eventuali irregolarità, comprese le frodi presunte e accertate, nei settori in gestione concorrente. Le misure antifrode rimarranno un principio generale e un obbligo trasversale per gli Stati membri.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica 4 Migrazione e gestione delle frontiere	Diss./Non diss. ⁴⁶	di paesi EFTA ⁴⁷	di paesi candidati ⁴⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
4	10.02.01 — Fondo Asilo e migrazione (AMF)	Diss.	NO	NO	NO	NO
4	10.01.01 — Spese di sostegno per il Fondo Asilo e migrazione (assistenza tecnica)	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁴⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, allegato I; regolamento delegato (UE) n. 1042/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015.

⁴⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁸ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	Migrazione e gestione delle frontiere
---	---	---------------------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Stanziamenti operativi (suddivisi secondo le linee di bilancio elencate al punto 3.1)	Impegni	(1)	917,755	1 438,910	1 457,632	1 611,404	1 630,882	1 650,750	1 665,667	—	10 373,000
	Pagamenti	(2)	91 058	200 725	432 040	1 106,189	1 557,395	1 557,783	1 539,379	3 888,431	10 373,000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ⁴⁹	Impegni = Pagamenti	(3)	5,654	5,767	5,882	6,000	6,120	6,242	6,335	—	42,000
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	923,409	1 444,677	1 463,514	1 617,404	1 637,002	1 656,992	1 672,002	—	10 415,000
	Pagamenti	=2+3	96 712	206 492	437 922	1 112,189	1 563,515	1 564,025	1 545,714	3 888,431	10 415,000

⁴⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	“Spese amministrative”
---	---	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i “dati di bilancio di natura amministrativa” che saranno introdotti nell’ [allegato della scheda finanziaria legislativa](#), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		10,329	11,473	13,046	13,046	13,046	13,046	13,046		87,032
Altre spese amministrative		0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202		1,412
TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	10,531	11,675	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248		88,444

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le rubriche del quadro finanziario pluriennale	Impegni	933,940	1456,352	1476,762	1630,652	1650,250	1670,240	1685,250	-	10 503,444
	Pagamenti	107 242	218 167	451 170	1 125,437	1 576,763	1 577,272	1 558,962	3 888,431	10 503,444

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	10,329	11,473	13,046	13,046	13,046	13,046	13,046	87,032
Altre spese amministrative	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	1,412
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	10,531	11,675	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	88,444

Esclusa la RUBRICA 7⁵⁰ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	5,654	5,767	5,882	6,000	6,120	6,242	6,335	42,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	5,654	5,767	5,882	6,000	6,120	6,242	6,335	42,000

TOTALE	16,185	17,442	19,130	19,248	19,368	19,490	19,583	130,444
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[Per gli orientamenti relativi alla possibile delega di compiti di attuazione del programma alle agenzie esecutive, si veda sopra, p. 8/9].

⁵⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	65	73	84	84	84	84	84
Delegazioni	3	3	3	3	3	3	3
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED ⁵¹							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	8	8	8	8	8	8
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma	- in sede	1.					
	- nelle delegazioni	2.					
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	76	84	95	95	95	95	95

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Il personale totale necessario per l'attuazione e la gestione del Fondo è costituito da 95 ETP entro il 2027. È composto da personale già impiegato presso la DG HOME per l'AMF (situazione di partenza: 66 ETP = 6 CA, 22 AST, 36 AD compreso 1 AD in delegazione, 1 END, 1 INT) nell'aprile 2018 e personale aggiuntivo (+6 AST, +23 AD di cui 2 per le delegazioni). La descrizione dei compiti del personale aggiuntivo figura qui di seguito.</p> <p>Pianificazione, programmazione, relazioni con le agenzie (+1 AST, + 1 AD): - fornire contributi alla procedura di bilancio, - stabilire un collegamento tra fondi e agenzie (ad es. sovvenzioni/accordi di delega alle agenzie).</p> <p>Audit, OLAF, Corte dei conti europea (+5 AD): - svolgere controlli come descritto sopra (verifica ex ante, comitato per gli appalti, audit ex post, audit interno, liquidazione dei conti), - assicurare il seguito degli audit gestiti dal servizio di audit interno e dalla Corte dei conti.</p> <p>Gestione diretta (+2 AST, +3 AD): - preparare programmi di lavoro/decisioni di finanziamento annuali, stabilire priorità</p>
--------------------------------	---

⁵¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

	<p>annuali,</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare con i portatori di interessi (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri, ecc.), - gestire inviti a presentare proposte e bandi di gara e le successive procedure di selezione, - provvedere alla gestione operativa dei progetti. <p>Gestione concorrente (compreso ST) (+1 AST, + 6 AD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri, - gestire i programmi nazionali, - redigere orientamenti destinati agli Stati membri, - sviluppare e gestire sovvenzioni e strumenti informatici per la gestione dei programmi nazionali. <p>Sinergie con altri fondi (+2 AD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento con i fondi destinati alla dimensione esterna, - coordinamento nel contesto del RDC, - sinergie e complementarità con altri fondi. <p>Gestione finanziaria (+2 AST):</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvio finanziario e verifica finanziaria, - contabilità, - sorveglianza e relazioni sul conseguimento degli obiettivi, anche nella relazione annuale di attività e nelle relazioni dell'ordinatore delegato responsabile. <p>Personale per altre direzioni che si occupano di finanziamenti (+ 4 AD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funzionari che partecipano all'attuazione dei fondi (ad es. valutazione delle relazioni tecniche presentate dai beneficiari in gestione diretta, riesame delle relazioni annuali di attuazione per la gestione concorrente).
Personale esterno	I compiti sono analoghi a quelli dei funzionari e degli agenti temporanei, tranne per quanto riguarda le mansioni che non possono essere svolte da personale esterno.
Personale nelle delegazioni	+ 2 AD: Per accompagnare lo sviluppo dell'attuazione strategica nel settore degli affari interni, in particolare la sua dimensione esterna, le delegazioni dell'UE dovrà essere dotato a sufficienza di esperti in materia di affari interni. Si potrebbe ricorrere a questo scopo a personale della Commissione europea e/o del servizio europeo per l'azione esterna.

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	da stabilire	

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie
 - su altre entrate
- indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Titolo della proposta/iniziativa ⁵²						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

⁵²

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi nel settore dello zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, ossia importi lordi dopo la detrazione delle spese di riscossione.